

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/07/2018, n. 18520 (rv. 649728-01)

RESPONSABILITA' CIVILE › Amministrazione Pubblica (responsabilità) › in genere

Parti: M. c. D.

RESPONSABILITA' CIVILE - Amministrazione pubblica - In genere emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus hbv, hiv e hcv - Responsabilità del ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1976

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patologiche dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/06/2014)

Fonti:

CED Cassazione, 2018